REGOLAMENTO (CEE) N. 3136/80 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 2663/80 per quanto riguarda le importazioni di carni ovine e caprine originarie dell'Uruguay

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2663/80 della Commissione (3) ha stabilito i limiti quantitativi entro i quali i titoli di esportazione sono rilasciati da taluni paesi terzi ; che per quanto riguarda l'Uruguay è risultato in un secondo tempo che il limite previsto non rispecchia le esportazioni tradizionali effettuate da tale paese verso la Comunità tra il 20 ottobre ed il 31 dicembre ; che è pertanto opportuno modificare il limite in questione ;

considerando che il comitato di gestione per le carni « ovine-caprine » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2663/80 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 8*

Sino al 31 dicembre 1980, per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, i titoli sono rilasciati rispettando le presentazioni tradizionali e nei limiti dei seguenti quantitativi espressi in tonnellate equivalente carcassa :

Argentina	3 733
Australia	5 000
Nuova Zelanda	46 672
Uruguay	1 700. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
(3) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 24.